



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "JEAN MONNET"

Sedi associate: I.T.C.S. "JEAN MONNET" • I.T.I.S. "MAGISTRI CUMACINI"

Via S. Caterina 3 • 22066 MARIANO COMENSE • CO

Tel. 031747525 - 031743769 • Fax 031744057 • COIS00200B

Web: www.ismonnet.it • E-mail: info@ismonnet.it • c.f.: 90002390137

Prot. n. 2533

Mariano Comense, 27 febbraio 2010

Circolare Interna n. 138

> Al personale docente e ATA
Sedi ITC/ITIS

> Sito Istituto

**OGGETTO: permessi ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104 e artt. 19/20 legge 813/2000, n. 53 -
Concessione.**

Continuano a pervenire allo scrivente richieste di cui all'oggetto, presentate e formulate in modo irrituale e intempestivo, tale da inficiare gravemente, almeno in taluni casi, la regolarità dell'organizzazione e dell'erogazione del servizio, di cui lo scrivente stesso è direttamente responsabile.

L'incremento quantitativo nell'area dei permessi e dei congedi per l'assistenza ai disabili, d'altro canto, ha imposto anche all'INPS una riconsiderazione delle attuali prassi operative, finalizzata a conseguire maggiore tempestività, trasparenza e correttezza nella concessione dei benefici in questione.

In particolare, la **Circolare INPS n. 53/2008, al p. 4** dispone che per tutti i nuovi provvedimenti di riconoscimento alla fruizione dei permessi, e per tutti i rinnovi di quelli già emessi, non sia più apposto limite temporale di validità, con l'ovvia eccezione dei provvedimenti di riconoscimento solo temporaneo della disabilità grave.

La disposizione di cui sopra discende dalla giuridica considerazione che il richiedente i permessi, già con la compilazione del modello di domanda, si impegna, **con dichiarazione di responsabilità**, a comunicare **entro 30 gironi dall'avvenuto cambiamento**, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta, con particolare riguardo a:

- l'eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave;
- la revisione del giudizio di gravità della condizione di *handicap* da parte della Commissione ASL;
- **le modifiche ai periodi di permesso richiesti**. Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che, se sussiste obbligo di legge per la comunicazione delle relative modifiche, **detti periodi devono essere preventivamente precisati** all'atto della domanda, sempre in forza di legge;
- la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto, in condizione di disabilità grave, da parte di altri familiari.

Rimane ovviamente inteso che domande presentate e compilate in difformità di quanto sopra non potranno essere tenute in considerazione.



Tutto ciò premesso, preso atto del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia e avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui alle Circolari INPS n. 90 del 23/5/2007 e n. 53 del 29/4/2008, in merito alla concessione dei benefici previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge n.104/92, si evidenziano, di seguito e in via prioritaria, **i criteri in base ai quali** è possibile avanzare la relativa richiesta:

- a nulla rileva la circostanza che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario;
- la persona con disabilità in situazione di gravità – ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale – può liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge;
- tale assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purchè assuma i caratteri della **sistematicità** e dell'**adeguatezza** rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità;
- i benefici di cui trattasi debbono essere riconosciuti anche a quei lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con situazione di gravità - le offrano, appunto, *un'assistenza sistematica ed adeguata, stante però, impregiudicato, il potere organizzativo del datore di lavoro* (per il Dirigente scolastico, si veda l'art. 25 del D. Lgs. 165/2001, integralmente recepito anche dal D. Lgs. 150/2009: *Riforma Brunetta*), non attenendo la fruizione dei benefici *de quo* all'esercizio di un diritto potestativo del lavoratore;
- la verifica della concreta sussistenza dei requisiti di *sistematicità e adeguatezza* dell'assistenza ai fini della concessione dei permessi è **un potere che compete esclusivamente al datore di lavoro nella concreta gestione del singolo rapporto lavorativo** (anche alla luce dell'orientamento giuridico espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro del 5 gennaio 2005, n. 175);
- il requisito dell'esclusività della stessa assistenza non deve necessariamente coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto *non profit* ed a personale badante;
- per esplicita previsione normativa non dà titolo ai benefici il solo caso del ricovero a tempo pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere 24 ore;
- l'accettazione da parte del portatore di handicap in situazione di gravità dell'assistenza continuativa ed esclusiva offerta dal familiare può rientrare tra le fattispecie previste dal T.U. n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa per la cui prova è ammessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- in ogni caso, **rimane impregiudicato il diritto/dovere della Pubblica Amministrazione di verificare** sia la veridicità della dichiarazione di cui sopra e di quanto dichiarato dal lavoratore nel modello di domanda sia, in caso di disabilità in situazione di gravità *temporaneamente*



concesso dalla Commissione medica ex art. 4 della medesima legge 104/92, il permanere del diritto a fruire i suddetti benefici in capo al lavoratore che ne abbia richiesta l'attribuzione.

Rimane ovviamente inteso, sin da questo momento, che lo scrivente non adotterà provvedimenti di concessione dei benefici in questione nei casi in cui le relative istanze non siano state presentate in conformità dei criteri sopra esposti, con particolare riferimento **alla salvaguardia dei poteri organizzativi del Dirigente scolastico e del diritto/dovere di verifica da parte della P.A. di cui, nel caso di specie, è il legale rappresentante.** A dette richieste verrà opposto formale e motivato diniego.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Tommaso Scognamiglio